



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2519 di data 4 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

- **Pista da sci da discesa n. 11/8/16 denominata "LA VOLATA", ubicata nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'allargamento del tratto medio superiore del tracciato sciistico, a quota 2.070 m.s.l.m..**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - dott. Alessandro MOLTRER      | - componente effettivo Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 15 maggio 2018, con la quale la società Funivia Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, Via Sen Pelegrin, 32, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'allargamento del tratto medio superiore della pista da sci da discesa n. 11/8/16 denominata "LA VOLATA", a quota 2.070 m.s.l.m., nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Giovanni Martinelli, datati 27 aprile 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede un modesto allargamento di un tratto localizzato nella parte medio superiore sinistra della pista da sci "LA VOLATA", a quota 2.070 m.s.l.m.. Tale intervento è dettato dalla necessità di poter individuare un migliore tracciato sciistico in sede di manifestazioni agonistiche. Il tratto in questione è posto su un breve falsopiano compreso tra due zone con pendenza accentuate. I lavori prevedono un allargamento del bordo pista attuale per una larghezza di 15,00 m circa ed una lunghezza di circa 70,00 m. L'ampliamento, di circa 1.100 mq di superficie, non prevede movimenti terra ma la sola asportazione di un contenuto lembo di bosco di larici, lo spostamento di due pali di sostegno per reti di protezione di tipo "A" e l'eventuale apporto di neve per la sistemazione del piano sciabile.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

#### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

#### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivia Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, Via Sen Pelegrin, 32, ad eseguire i lavori concernenti l'allargamento del tratto medio superiore della pista da sci da discesa n. 11/8/16 denominata "LA VOLATA", a quota approssimativa di 2.070 m.s.l.m., nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale del presente provvedimento alla presentazione di una dichiarazione del progettista che attesti, ai sensi dell'art. 31/6, comma 6 del regolamento di esecuzione della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'assenza di presupposti per l'aggiornamento del piano unitario delle misure per la difesa dal pericolo delle valanghe, qualora gli interventi previsti in progetto non comportino modifiche delle condizioni di rischio valanghivo;
3. di stabilire che il richiedente è tenuto ad effettuare, secondo le modalità che verranno comunicate dal Servizio Foreste e fauna, un versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 350,00 (euro trecentocinquanta/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che nella gestione ordinaria della pista, in prossimità dell'allargamento autorizzato con il presente atto, dovrà essere ripristinato materialmente il bordo della pista originariamente autorizzato con l'impiego di reti mobili di tipo "B";
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr